Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2013 della Commissione del 2 maggio 2013	L 121	26	3.5.2013
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) n. 290/2014 della Commissione del 21 marzo 2014	L 87	84	22.3.2014
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione del 7 febbraio 2017	L 33	23	8.2.2017
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione del 8 giugno 2017	L 166	1	29.6.2017

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza del periodo di autorizzazione
					Unità d'attività/kg di alimento completo			
Enzimi								
▼M1 ———								
▼B E 1604	►M2 ——— ◄	Preparato endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Penicillium funiculosum* (IMI SD101) con un'attività minima di: Polvere: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 000 U ([4])/g endo-1,4-beta-xilanasi: 1 400 U ([5])/g Liquido: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U/ml endo-1,4-beta-xilanasi: 350 U/ml	Suini da ingrasso	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo o il 20 % di frumento	A tempo indeterminato
▼M3 ———								

▼B

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza del periodo di autorizzazione
					Unità d'attività/kg di alimento completo			
E 1633	►M4 ——— ◄	Preparato endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) e subtilisina prodotto da *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) con un'attività minima di: Solido: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U ([7])/g endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U ([8])/g subtilisina: 800 U ([9])/g	Polli da ingrasso	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 30 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 90 U Subtilisina: 240 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 30-100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 90-300 U subtilisina: 240-800 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti p.es. oltre il 60 % di orzo.	A tempo indeterminato

►M1 ——— ◄

([4]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 50 °C.
([5]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,5 e a 50 °C.

►M3 ——— ◄

([7]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 30 °C.
([8]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, con pH 5,3 e a 50 °C.
([9]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina), a partire da substrato di caseina, al minuto, con pH 7,5 e a 40 °C.